

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Partecipazione Societarie, Servizi Pubblici e Casinò di concerto con l'Assessore all'Urbanistica;

Premesso:

che l'art. 12 della L. 23/12/1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) che ha sostituito l'art. 8 comma 10 della L. n. 448 del 23/12/1998, ha previsto una riduzione del costo del gasolio usato come combustibile per riscaldamento e dei gpl usati come combustibile per riscaldamento;

che detto beneficio è applicabile, tra gli altri, ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni o nelle frazioni dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, di cui il Comune di Venezia fa parte;

che il beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, esclusi dall'elenco redatto con decreto del Ministero delle Finanze e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati, da trasmettere successivamente al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

che, ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001), è stata confermata l'applicazione del suddetto beneficio e con conseguente deliberazione n. 61 del 4 giugno 2001 il Consiglio Comunale di Venezia ha individuato con apposita cartografia le zone non metanizzate nel territorio comunale;

Preso atto:

che la legge finanziaria per il 2002, L.28.12.2001 n. 448 (art. 13 c. 2), ha previsto l'applicazione dei suddetti benefici anche per gli anni 2002-2003 a favore dei Comuni ricadenti nella fascia climatica "E" accordandoli anche alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita deliberazione del Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;

che con successiva deliberazione n. 177 del 28/10/02 il Consiglio Comunale ha apportato modificazioni relativamente alle zone individuate con la prima deliberazione sopra citata, in virtù di nuove metanizzazioni effettuate da Italgas spa;

Considerato che la legge finanziaria per il 2003, L. 27.12.2002 n. 289 (art. 21, c.3), aveva previsto che le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL fossero prorogate fino al 30 giugno 2003;

Visto che l'art. 17-bis del decreto legge 24 giugno 2003 n. 147, convertito con legge 1° agosto 2003 n. 200, ha modificato l'art. 21, comma 3 della L. 27.12.2002 n. 289 prevedendo l'applicabilità della normativa in materia di agevolazioni fino al 31 dicembre 2003 e prevedendo che l'art. 12 della legge 23 dicembre 1999 deve interpretarsi nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione;

Visto che Italgas spa, con nota prot. 03328ITG0941 del 24/11/03, ha presentato planimetrie indicanti le nuove estensioni di rete realizzate nel territorio del Comune di Venezia fino al 30 giugno 2003;

Preso atto che a seguito di elaborazioni cartografiche, in base al criterio stabilito con la prima deliberazione di Consiglio Comunale che fissava in metri 200 dalla condotta principale del gas metano il criterio di differenziazione tra zone metanizzate e non metanizzate, sono state rilevate variazioni alle zone medesime conseguenti all'ampliamento della rete gas;

Ritenuto, ai sensi della citata normativa, di aggiornare, in base alle suddette estensioni di rete effettuate da Italgas spa, l'individuazione delle zone non metanizzate del Comune di Venezia, così come risultanti dalla cartografia allegata, considerando che la metanizzazione delle nuove zone abbia decorrenza dal 30 giugno 2003;

Visto il parere di regolarità tecnica del Direttore Centrale Programmazione e Controllo e del Direttore Centrale Sviluppo del Territorio e Mobilità, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto che le Commissioni Consiliari 2[^] e 5[^], riunitesi congiuntamente nella seduta del 16.01.04, hanno chiesto la discussione in Consiglio Comunale;

DELIBERA

1. Aggiornare, per quanto espresso in premessa, le deliberazioni C.C. n. 61 del 04/06/2001 e C.C. n. 177 del 28/10/02 e relative cartografie, individuando i nuovi confini delle zone non metanizzate del Comune di Venezia secondo la cartografia allegata, considerando che la metanizzazione delle nuove zone abbia decorrenza dal 30 giugno 2003;
2. Comunicare la presente deliberazione, come stabilito dall'art. 8 comma 10 lettera c) della legge 23/12/98 n. 448 e succ. mod., al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero delle Attività Produttive entro il 31 dicembre 2003;
3. Di dare pubblicità alla presente delibera mediante pubblicazione all'albo pretorio, affissione di manifesti murali e presso i locali comunali decentrati delle frazioni del Comune di Venezia.